



STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SCUOLA D'AMARE

TITOLO I ASSOCIAZIONE

Art.1

1. E' costituita una associazione sportivo dilettantistica, ai sensi degli art. 36 e s.s. cod. civ. denominata: "SCUOLA D'AMARE".
2. I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici, tutti i soci hanno uguali diritti e doveri, e godono del pieno diritto dell'elettorato attivo e passivo.
3. L'associazione ha sede in provincia di Genova, in locali che saranno ritenuti idonei per lo svolgimento delle attività sociali. Potranno essere istituite anche sedi distaccate, al fine del raggiungimento degli scopi sociali.
4. L'associazione non ha scopo di lucro, è apartitica, aconfessionale, e agisce nel pieno rispetto delle ideologie politiche, e di fede di ciascun singolo socio.
5. L'associazione ha durata illimitata, lo svolgimento viene deliberato dall'assemblea straordinaria.

Art.2

1. L'associazione aderisce al Movimento Sportivo Popolare Italia (in sigla MSP Italia) ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI il 13 aprile 1984 e dal ministero dell'Interno quale ente nazionale con finalità assistenziali, nel 1989, iscritto con D.M. 21 novembre 2002, al registro nazionale delle associazioni di promozione sociale, nonché ente membro dell'MSP europeo.

Art.3

1. L'associazione ha le seguenti finalità:
 - a) Lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa e di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della "subacquea" tramite corsi di ogni livello, immersioni guidate, organizzazione di viaggi per subacquei;
 - b) Lo sviluppo e la diffusione dell'attività subacquea verso i soggetti più deboli: giovani, anziani, persone svantaggiate e diversamente abili;

- c) Organizzazione e partecipazione a manifestazioni sportive e culturali in genere, sia in ambienti pubblici, sia privati;
- d) Adesione sia in Italia che all'estero a qualsiasi attività che sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali;
- e) Organizzazione e promozione di convegni, congressi, tavole rotonde, fiere, meeting, viaggi, corsi di formazione professionale senza scopo di lucro, centri di studio e addestramento nel settore sportivo, educativo, ricreativo, turistico e culturale in genere;
- f) Pubblicazione e diffusione di riviste, opuscoli, prontuari connessi all'attività sportiva in genere, anche in forma digitale;
- g) Svolgimento di attività di ricerca, documentazione e sperimentazione concernente l'attività sportiva e culturale in genere;
- h) Partecipazione ad altre associazioni o enti sportivi e culturali in genere;
- i) Compimento di ogni operazione economica e finanziaria, immobiliare e mobiliare ritenuta utile al raggiungimento delle finalità associative.

TITOLO II SOCI

Art.4

1. Possono far parte dell'associazione le persone fisiche che siano interessate all'attività svolta dalla stessa.
2. L'associazione è composta da:
 - a) Soci fondatori, che sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione;
 - b) Soci effettivi, che sono coloro i quali hanno richiesto di far parte dell'associazione al fine di svolgere le attività previste dal presente Statuto e la cui domanda sia stata accettata dal consiglio direttivo o da un socio a ciò delegato;
 - c) Soci onorari e/o Benemeriti, i quali sono nominati tali per particolari benemeritenze acquisite nel settore dello sport e della cultura. La loro nomina proposta dal presidente dovrà essere approvata e ratificata dall'Assemblea dei Soci. Tutti i soci maggiori di età hanno diritto di voto. Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art.5

1. Per ottenere l'ammissione come socio ogni aspirante dovrà presentare domanda al consiglio direttivo, nella quale dovrà indicare le generalità complete, con codice fiscale, dichiarando altresì di avere preso visione dell'atto costitutivo e del presente Statuto e di accettarli incondizionatamente.
2. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore/tutore che controfirma la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
3. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art.6

1. I soci sono tenuti all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente Statuto, dai regolamenti e dalle delibere regolarmente adottate dall'associazione partecipando alle attività prescelte, alle riunioni ed alle manifestazioni promosse dall'Associazione.

2. Tutti i soci maggiorenni godono al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
3. La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite con apposito regolamento.

Art.7

1. I soci cessano di far parte dell'Associazione per:
 - a) Recesso;
 - b) Morosità, qualora il socio non abbia provveduto al pagamento delle quote associative entro la scadenza prevista dai regolamenti;
 - c) Esclusione, qualora il socio, con il suo comportamento, si sia posto in contrasto con le finalità e gli scopi dell'associazione, oppure fomentando dissidi e disordini tra gli associati;
2. L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo e ratificata dall'Assemblea dei soci. La relativa delibera dovrà essere comunicata tempestivamente a mezzo posta al socio.
3. Il socio escluso non potrà essere riammesso a meno che l'esclusione non sia dovuta al mancato pagamento delle quote sociali, in tal caso egli potrà essere riammesso, previo pagamento delle quote arretrate.
4. Il socio receduto o escluso non ha diritto al rimborso delle quote già versate né ad indennità di alcun titolo. Il socio che recede deve comunque regolarizzare ogni sua posizione debitoria.

TITOLO III ENTRATE – PATRIMONIO SOCIALE - RENDICONTO

Art.8

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
 - a) Quote associative;
 - b) Contributi e elargizioni di soci, terzi ed enti pubblici o privati;
 - c) Ogni altra entrata che concorra ad incrementare i fondi sociali.
2. La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art.9

1. Il patrimonio sociale è costituito da:
 - a) Materiale e attrezzi sportivi;
 - b) Tutti gli altri beni mobili ed immobili appartenenti all'associazione.

Art.10

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. E' vietata la distribuzione anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione.
2. Gli eventuali avanzi di gestione saranno tassativamente devoluti alla fondazione Project Aware.
3. Il rendiconto annuale dell'Associazione deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale.

4. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
5. Una copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli associati, in uno con la convocazione dell'Assemblea dei soci che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

TITOLO IV ORGANI SOCIALI

Art. 11

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a) L'assemblea dei soci;
 - b) Il Consiglio Direttivo;
 - c) Il Presidente.
2. Le prestazioni di tutti i componenti, gli organi sociali sono a titolo gratuito ed onorifico, salvo il rimborso delle spese sostenute dai membri del consiglio direttivo nell'espletamento di specifici incarichi loro conferiti dal consiglio stesso.

Art.12

1. L'Assemblea dei soci è il massimo organo dell'Associazione. Essa rappresenta la totalità dei soci e le sue delibere vincolano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.
2. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è fatta mediante comunicazione scritta per lettera o in forma elettronica inviata a mezzo mail o semplicemente pubblicata sul sito dell'associazione (www.scuoladamare.it). Nell'avviso di convocazione, firmato dal presidente dell'Associazione, devono essere indicati l'ordine del giorno, il luogo la data e l'ora fissati, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.13

1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.
2. All'Assemblea partecipano tutti i soci iscritti nei libri sociali ed in regola con il pagamento delle quote sociali. Avranno diritto al voto sono gli associati maggiorenni.
3. L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
4. Ogni socio nelle Assemblee ordinarie e straordinarie ha diritto ad un voto. Non è ammessa la rappresentanza a mezzo delega.

Art.14

1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione.
2. Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario e ove necessario due scrutatori.

3. L'Assemblea vota per alzata di mano, per appello nominale o a scrutinio segreto. Per l'elezione delle cariche sociali si procede, di norma a scrutinio segreto, salvo che l'Assemblea non deliberi di procedere con altro tipo di votazione.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea e raccolte in apposito registro numerato in ciascun foglio.

Art.15

1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
2. Sono compiti dell'Assemblea ordinaria:
 - a) L'approvazione del rendiconto annuale;
 - b) L'elezione quadriennale dei membri del consiglio direttivo;
 - c) L'approvazione della relazione del Presidente sull'attività svolta dall'associazione nell'esercizio precedente;
 - d) La discussione e l'approvazione di tutti gli argomenti che non siano di competenza dell'assemblea straordinaria sottoposti al suo esame su delibera del Consiglio Direttivo.

Art.16

1. L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente ogni qual volta lo ritenga necessario, inoltre la stessa deve essere convocata quando ne sia fatta la richiesta scritta da almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo o da un quinto dei soci.
2. L'Assemblea Straordinaria delibera:
 - a) Sulle modifiche del presente Statuto;
 - b) Sullo scioglimento dell'Associazione.
3. L'Assemblea delibera con la maggioranza dei 2/3 dei presenti.

Art.17

1. Il Consiglio Direttivo è composto da tre o da cinque membri, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea tra i soci dell'Associazione in regola con il pagamento della quota sociale.
2. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili.
3. Il Consiglio Direttivo entro sette giorni dalla elezione elegge nel suo seno il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e i due consiglieri (nel caso di Consiglio a cinque). In caso di dimissioni di un Consigliere prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo decide la sua reintegrazione con il primo dei non eletti.
4. In ogni caso il numero dei componenti il Consiglio Direttivo non può ridursi a meno di tre.
5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono indette dal Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno o su domanda di almeno la metà più uno dei Consiglieri. Esso deve comunque essere riunito almeno ogni sei mesi.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente e sono valide purché sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.
7. Il sistema di votazione può essere palese o a scrutinio segreto. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Presidente, in quelle segrete la parità comporta il riesame della proposta. Non è ammessa la delega.

Art.18

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione. Spetta, pertanto, al Consiglio, a puro titolo esemplificativo:
 - a) Curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea dei Soci;
 - b) Amministrare con oculatazza i beni dell'Associazione detenuti a qualsiasi titolo;
 - c) Applicare e far rispettare le norme dello Statuto e dei regolamenti interni dell'Associazione;
 - d) Redigere e modificare i regolamenti interni dell'Associazione che non devono essere in contrasto con le norme del presente Statuto;
 - e) Stabilire le quote sociali e le eventuali contribuzioni straordinarie per particolari esigenze economiche;
 - f) Deliberare circa l'ammissione e l'esclusione dei Soci e sull'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal presente Statuto e dai regolamenti interni dell'Associazione;
 - g) Redigere il rendiconto economico;
 - h) Istituire eventuali sezioni in altre città;
 - i) Nominare eventuali commissioni tecniche, conferire incarichi e deleghe;
 - j) Compiere tutti gli atti che concorrono al raggiungimento degli scopi sociali e che non siano riservati all'Assemblea dei Soci e al Presidente.

Art.19

1. Il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza legale la firma sociale. Viene eletto tra i componenti del Consiglio Direttivo dura in carica un quadriennio e può essere rieletto.
2. Il Presidente sovrintende alle attività sociali in ogni settore, in conformità alle delibere dell'Assemblea dei Soci, convoca il Consiglio Direttivo, ne presiede le riunioni e ne firma le delibere.
3. Il Presidente firma il bilancio preventivo ed il rendiconto annuale da presentare all'Assemblea dei Soci, convoca e dichiara aperte le Assemblee dei Soci.
4. In caso di necessità, il Presidente può provvedere in materia di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporre la decisione alla ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione che deve avvenire non oltre novanta giorni dopo la emissione del provvedimento.
5. In caso di dimissioni del Presidente, lo stesso rimane in carica temporaneamente per l'ordinaria amministrazione.

TITOLO V SANZIONI DISCIPLINARI

Art.20

1. Nei confronti dei Soci dell'Associazione, che tengono una condotta non conforme ai principi di lealtà sportiva, possono essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari:
 - a) Deplorazione;
 - b) Sospensione;
 - c) Radiazione.
2. Le sanzioni disciplinari sono deliberate dal Consiglio Direttivo. La sanzione della Radiazione decisa dal Consiglio Direttivo, per diventare definitiva deve essere ratificata dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.

TITOLO VI CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art.21

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e i suoi Soci e tra i Soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dal MSP Italia.
2. In tutti i casi in cui non fosse possibile, per qualsivoglia motivo, comporre il collegio arbitrale secondo le indicazioni del suddetto Ente, questo sarà composto da n° tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Genova.
3. La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di avere subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. L'arbitrato avrà sede in Genova e il collegio giudicherà e adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

TITOLO VII SCIoglimento DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22

1. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio deve essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità o di beneficenza, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo, in ogni caso, diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.23

1. Per tutto quanto non contenuto nel presente Statuto o nei Regolamenti interni dell'Associazione, in conformità ai principi statutari, si osservano le disposizioni di legge e, se applicabili, le norme stabilite dal CONI e dal MSP Italia.